

Allegato 1



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**INDENNITÀ DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO
PER LAVORATORI SOSPESI NEL
2023**

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITÀ PROVINCIALE
DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO DEI LAVORATORI SOSPESI
in attuazione dell'Intervento 3.6, lettera c) del Documento degli
interventi di politica del lavoro della XVI legislatura**

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1.1 Ai sensi dell'art. 1 *ter* della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, Agenzia del lavoro eroga a favore dei lavoratori sospesi misure di sostegno al reddito, secondo quanto previsto dal Documento degli interventi di politica del lavoro.
- 1.2 In attuazione dell'intervento 3.6, lettera c) del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura, le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un'indennità provinciale di integrazione del reddito a favore di lavoratori che sono stati sospesi dal lavoro nel corso del 2023 e che hanno beneficiato della cassa integrazione o dell'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all'art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

2. RISORSE DISPONIBILI

- 2.1 Il totale delle risorse disponibili per il presente intervento è pari a € 300.000,00.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALL'INDENNITÀ'

- 3.1. L'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
- aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta; in alternativa, il lavoratore deve essere residente in provincia di Trento alla data di approvazione del presente Avviso e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall'Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l'attività lavorativa;
 - per l'anno 2023, l'indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione totali; per il raggiungimento di tale soglia non possono essere conteggiate le ore di sospensione per evento meteo. Il computo del monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno.
 - aver beneficiato della cassa integrazione o dell'assegno di integrazione salariale erogato dai fondi di solidarietà di cui all'art. 26 e seguenti del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Si precisa che, nel caso di variazione di orario di lavoro, è conteggiata la percentuale media oraria dei mesi dell'anno ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.

- 3.2 Esclusivamente nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, le ore di sospensione maturate alle dipendenze dei due datori, nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta, possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore minimo di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito.
- 3.3 Si precisa che le ore di sospensione maturate alle dipendenze del medesimo datore di lavoro nell'ambito di due rapporti di lavoro distinti e successivi possono essere cumulate ai fini del raggiungimento del monte ore di sospensione per l'accesso all'integrazione al reddito nel periodo per il quale l'integrazione è richiesta.
- 3.4 Si precisa altresì che le ore di sospensione effettuate nel 2023 per le quali è già stata riconosciuta da Agenzia del lavoro l'indennità provinciale straordinaria di integrazione del reddito, in attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 del 29 settembre 2023, concorrono al raggiungimento del monte ore di cui sopra (300 ore), ma l'indennità di integrazione del reddito di cui al presente Avviso sarà erogata al netto di quanto già percepito a titolo di indennità provinciale straordinaria di integrazione al reddito.

4. IMPORTO DELL'INDENNITÀ E TRATTAMENTO FISCALE

- 4.1 L'importo orario dell'indennità è fissato in € 1,50 lordi.
- 4.2 Ai fini fiscali, l'indennità concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
- 4.3 Ai fini della relativa tassazione, Agenzia del lavoro provvederà al rilascio della certificazione unica (CU) relativa all'indennità corrisposta, che sarà inviata a ciascun beneficiario entro la scadenza prevista dalla normativa vigente, all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda.
- 4.4 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, pari a € 16,00, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 5.1. A pena di esclusione, **la domanda** dovrà essere presentata dal lavoratore **entro le ore 12.00 del giorno 28.11.2024**.
- 5.2 La domanda dovrà essere presentata mediante compilazione e invio della stessa direttamente **on-line** sul sito di Agenzia del lavoro alla pagina:

<https://www.agenzia lavoro.tn.it/Schede-informative/Sostegno-al-reddito-per-lavoratori-sospesi-nel-2023>.

Nella domanda dovranno essere indicati la tipologia di contratto (tempo pieno o part-time con relativa percentuale) e le ore di sospensione maturate nell'anno 2023, evidenziando in particolare, per ciascun mese, le ore di sospensione (ad esclusione delle ore di sospensione per evento meteo). Nella domanda dovrà essere anche indicato il numero del conto corrente, intestato o cointestato all'assegnatario del finanziamento, su cui verrà effettuato il versamento.

- 5.3 Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene acquisita dal sistema e viene creata apposita marca temporale di conferma. La domanda si considera presentata regolarmente se il richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

6. PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

- 6.1 L'indennità è concessa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda ed è erogata secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- 6.2. L'indennità prevista dai presenti criteri è concessa nei limiti delle risorse disponibili, secondo il criterio cronologico.
- 6.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per il riconoscimento e l'erogazione dell' indennità potranno essere effettuate in via telematica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ

- 7.1 L'indennità è liquidata in un'unica soluzione, per l'importo netto spettante, mediante versamento sul numero di conto corrente indicato in domanda.
- 7.2 Condizione per il pagamento dell'indennità è l'indicazione in domanda di un conto corrente con codice IBAN italiano intestato (o cointestato) al beneficiario.

8. CASI DI DECADENZA

- 8.1 Nel caso di mancato possesso dei requisiti di accesso alla misura, rilevato a seguito di controlli successivi all'erogazione del sostegno, è dichiarata la decadenza dal beneficio con conseguente obbligo di restituzione della somma ricevuta, oltre agli eventuali interessi legali, a decorrere dalla data di addebito del mandato di pagamento.

9. OBBLIGHI

9.1 In sede di domanda, il lavoratore richiedente l'indennità si impegna ad accettare ogni controllo.

10. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

10.1 Successivamente all'erogazione dell'indennità, Agenzia del lavoro procede alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, su un campione definito sulla base della disciplina vigente.